

Prot.:391/23/fncf/fta

Roma, 9 febbraio 2023

Spett. le
Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e
delle risorse umane del servizio sanitario nazionale
Ufficio V DGPROF
Disciplina delle professioni sanitarie
Direttore generale
Dott.ssa Rossana Ugenti
dgrups@postacert.sanita.it
segreteria.dgrups@sanita.it

OGGETTO: parere sulla possibilità di autocertificare i dati relativi alle analisi chimiche di acque e emissioni – D.g. Regione Lombardia 21 dicembre 2021 n. XI/5773 – Nota Ministero della Salute 0004061-20/01/2023-DGPROF-MDS-P.

Con nota del Ministero della Salute prot.: 0004061 - 20/01/2023 DGPROF_MDS_P viene chiesto a questa Federazione un parere formale circa la conformità della Deliberazione della Giunta regionale Lombarda n. XI/5773 del 21 dicembre 2021 alle norme sull'autocertificazione dei dati sanitari, nonché agli obblighi dei Chimici derivanti dal R.D. 842/1928.

La vicenda trae spunto a sua volta da un quesito di una professionista Chimico iscritta all'Albo che nel compulsare il Ministero della Salute solleva una serie di questioni inerenti la citata delibera regionale.

Al fine di fornire un adeguato riscontro alla richiesta di parere è opportuno ricostruire il contesto giuridico di riferimento.

L'art. 16, comma 3 ultimo cpv del R.D. 842/1928 sull'ordinamento della professione di Chimico, tutt'ora in vigore, dispone che: *“Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo [dei chimici n.d.r.] le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.*

L'art. 4 della L. 3/2018, nel modificare l'art. 1 del D.Lgs. C.P.d.S 233/46, inserisce quella dei Chimici tra le professioni sanitarie vigilate dal Ministro della Salute, equiparandola in tutto e per tutto alle altre professioni sanitarie già conosciute dall'Ordinamento.

Il combinato disposto di queste due norme permette già di definire in parte il quadro giuridico e, pertanto, a) le perizie e le analisi destinate alle pubbliche amministrazioni devono essere svolte e redatte solo da professionisti Chimici iscritti all'Albo e; b) tali analisi, poiché frutto di attività svolta da un professionista sanitario, costituiscono dati di natura sanitaria.

La Delibera della Giunta regionale Lombarda già citata, riguarda i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo AUA POINT inerente la trasmissione alla P.A. (ARPA e DG Ambiente e Clima della Regione) dei risultati degli autoaggiornamenti periodici delle imprese obbligate, al fine di mantenere i permessi e le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio degli impianti. Si tratta, pertanto, di trasmettere i risultati di analisi chimiche, svolte da professionisti iscritti all'Albo, commissionate dal gestore privato ma rivolte alla P.A. per le verifiche delle condizioni di mantenimento delle autorizzazioni rilasciate.

La citata delibera, in effetti, al punto 3 dispone che l'inserimento dei dati sull'applicativo (AUA POINT) sostituisce la trasmissione dei dati all'Autorità competente ed al punto 4 stabilisce che i rapporti di prova devono essere conservati dal gestore presso la sua azienda in caso di verifiche. Non si rinviene, almeno sulla delibera pubblicata nel BUR Lombardia, la parte, seppure segnalata nell'allegato alla nota ministeriale, secondo cui *"la comunicazione assume agli effetti funzione di autocertificazione"*.

D'altronde, come noto, l'autocertificazione di dati a carattere sanitario, quali quelli accertati dai professionisti chimici nelle loro certificazioni, è espressamente esclusa dalla norma nazionale che regola la materia (art. 49 D.P.R. 445/2000) e la Delibera regionale non avrebbe potuto in alcun modo derogare ad essa.

Ad avviso della scrivente Federazione al fine di non far incorrere il Gestore in eventuali attività illegittime o addirittura illecite, le disposizioni della Deliberazione andrebbero interpretate nel senso più conforme alla normativa, così come analizzata in questa sede e, pertanto, i dati riportati nelle certificazioni ovvero nei rapporti di prova andrebbero inseriti nell'applicativo a cura del professionista che li ha rilevati. In tal caso l'inserimento dei dati costituirebbe una vera e propria comunicazione alla P.A. da parte del soggetto responsabile dei rilevamenti, per conto del gestore, che non potrebbe essere confusa con un'autocertificazione di dati sanitari.

In alternativa il Gestore dovrebbe, contestualmente all'inserimento dei dati, inviare sull'applicativo una copia conforme del rapporto di prova o certificato analitico che attesti la veridicità dei dati inseriti, sempre al fine di escludere l'autocertificazione degli stessi da parte di soggetti non abilitati.

Diversamente opinando, sarebbe configurabile, astrattamente, o l'inutilizzabilità da parte della P.A. dei dati inseriti *tout court* dal gestore per il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, in quanto non autocertificabili; ovvero un'ipotesi di esercizio abusivo della professione di chimico per il soggetto responsabile dell'inserimento il quale, compie un'attività di accertamento di dati sanitari che non può compiere, salvo che non sia iscritto all'Albo dei Chimici e dei Fisici ed abbia firmato il rapporto di prova o certificato analitico.

Cordiali saluti.

Il Presidente
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"